

Verbale n. 21

Seduta del 14 dicembre 2010

Il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 36527 del 9 dicembre 2010.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
LOMBARDI Marco	Presidente	PDL - Popolo della Libertà	5 presente
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	PDL - Popolo della Libertà	1 presente
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4 presente
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	4 assente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL - Popolo della Libertà	3 presente
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2 presente
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	1 presente
FAVIA GIOVANNI	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	1 presente
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2 presente
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	4 presente
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2 presente
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2 presente
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	3 presente
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2 presente
MONTANI Daniela	Componente	Partito Democratico	2 presente
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2 presente
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2 assente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1 presente
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	3 presente
POLLASTRI Andrea	Componente	PDL - Popolo della Libertà	2 assente
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2 presente

La consigliera Paola MARANI sostituisce il consigliere Mumolo.

E' presente la Vicepresidente della Giunta, Assessore a "Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza" Simonetta Saliera.

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Pasquini (Dir. gen. Risorse finanziarie e patrimonio), Soldati (Resp. Serv. Bilancio e finanze), Bellei (Serv. Bilancio e finanze), Benedetti (Dir. gen. Assemblea legislativa), Tartari (Serv. Coordinamento Commissioni assembleari), Scandaletti (Serv. Informazione A.L.).

Presiede la seduta: Marco Lombardi

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Claudia Cattoli

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i consiglieri Defranceschi, Favia, Ferrari, Lombardi, Manfredini, Marani, Mazzotti, Monari, Montanari, Montani, Moriconi, Noè, Pariani, Sconciaforni e Vecchi.

- Approvazione dei verbali n. 14 e 15 del 2010

La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 14 e n. 15 del 2010, relativi rispettivamente alle sedute del 16 e del 23 novembre 2010.

747 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013" (delibera di Giunta n. 1703 del 15 11 10)

748 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013" (delibera di Giunta n. 1704 del 15 11 10)

Relatore consigliere Luciano Vecchi

Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

Il presidente **LOMBARDI** richiama l'iter dei progetti di legge ed i pareri espressi dalle Commissioni consultive per quanto di competenza. Cede quindi la parola alla vicepresidente della Giunta per l'illustrazione degli emendamenti alla legge finanziaria ed al bilancio presentati dall'esecutivo, ricordando che la segreteria della Commissione ha predisposto e distribuito il documento di lavoro con l'indicazione degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale e di quelli proposti dalle Commissioni consultive (v. *allegato*).

Informa infine che la Giunta in inizio di seduta ha presentato un ulteriore emendamento alla finanziaria (n. 15, aggiuntivo) in corso di distribuzione, del seguente tenore:

"Emendamento n. 15 della Giunta regionale

Dopo l'articolo 35 del progetto di leggeogg. 747 è aggiunto il seguente articolo:

Art. ...

Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni
in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti

1. Nelle more del riordino complessivo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), da compiersi entro il 31 luglio 2011, ed in coerenza con l'assetto organizzativo della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e

la razionalizzazione delle funzioni), le funzioni disciplinate dall'articolo 30 della stessa legge sono esercitate sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo articolo.”

Entrano i consiglieri Bignami e Bonaccini.

La vicepresidente **SALIERA** dichiara che i primi tre emendamenti sono di carattere prettamente tecnico. Nel primo caso si tratta dello spostamento di 2 milioni di euro da un capitolo più generale ad un altro più mirato a superare il divario digitale (*digitale divide*), soprattutto per quanto riguarda le zone montane. Con l'emendamento 2 si effettua un adeguamento di capitoli per il sistema SIOPE di informatizzazione della pubblica amministrazione. L'emendamento 3 riguarda interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale e in particolare dei vivai. Anche l'emendamento 4 è un aggiustamento tecnico che attiene agli interventi di sistemazione idraulica e ambientale, dove dalla sistemazione idrografica superficiale si spostano risorse sulle opere di consolidamento e di intervento per la sistemazione di versanti.

L'emendamento 5, modificativo dell'articolo 20, riguarda SEAF, la Società “Aeroporto L. Ridolfi” di Forlì e incide sulla copertura delle perdite obbligate. Nel progetto di legge infatti la Giunta regionale aveva previsto inizialmente 200.000 euro, in realtà sono 234.510, quindi l'importo viene modificato esclusivamente per la copertura delle perdite obbligate ed è compatibile con le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'emendamento 6, aggiuntivo dell'articolo 29 bis (azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi), permette di utilizzare le risorse, come già previsto dall'accordo sottoscritto da Regioni, Province autonome e Governo in data 12 febbraio 2009 per il biennio 2009-2010 per gli ammortizzatori in deroga, e quindi il trasferimento di risorse sul 2011, in modo tale da poterne disporre il reale utilizzo.

L'emendamento 7, anch'esso aggiuntivo, consiste in uno spostamento di fondi da un capitolo ad un altro all'interno delle risorse destinate al settore cultura. Anche l'emendamento 8, sostitutivo, è di carattere tecnico.

L'emendamento 9, aggiuntivo, riguarda il completamento dei programmi speciali d'area in materia turistica, finanziati nell'ambito della legge regionale n. 30 del 1996 e si traduce in una riapertura di termini. Infatti il comma 2 prevede che le opere relative agli interventi devono essere completate entro il termine perentorio di 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, mentre la rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire alla Regione entro il termine perentorio di 18 mesi (comma 3).

L'emendamento 10, aggiuntivo, modifica la legge regionale n. 20 del 2000 sulla disciplina, la tutela e l'uso del territorio, per la parte che riguarda la definizione della percentuale dei contributi (interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni). Essa non sarà più indicata in legge, ma attraverso una deliberazione della Giunta regionale e relativo bando, che di volta in volta definirà la percentuale di copertura di contribuzione degli Enti locali e indicherà le risorse messe a disposizione dalla Regione.

L'emendamento 11, aggiuntivo, prevede l'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 che riguarda la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo di tutti gli enti strumentali dipendenti dalla Regione, e gli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione. Quindi si tratta di una diminuzione della composizione degli organi citati (cinque componenti per gli organi di amministrazione, tre per gli altri). La Regione ha già compiuto le opportune verifiche, accertando che la stragrande maggioranza degli enti rientrano nelle condizioni disposte dalla norma nazionale. Ora, con l'articolo proposto nella finanziaria regionale, si prevede che entro sei mesi dalla scadenza degli organi, gli stessi enti debbano procedere alla verifica statutaria e alle eventuali conseguenti modifiche.

Il comma 2 riguarda invece il sistema regionale integrato di interventi al servizio del diritto allo studio universitario e l'alta formazione (ER-GO, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna). In merito, la Giunta ha ritenuto che sia opportuno che all'interno di ER-GO rimangano tutte le rappresentanze dell'Università. ER-GO si occupa appunto del sistema regionale integrato dei servizi e del diritto allo studio universitario ed ha una composizione che supera il dettato del decreto-legge 78, ma essendo una realtà che prevede, all'interno della composizione dell'organismo di amministrazione, la rappresentanza di tutte le Università. La scelta è pertanto che tale rappresentanza debba rimanere e che le Università siano tutte ricomprese.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, poi, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni sono ridotti del 10%, conformemente alla previsione del comma terzo dell'articolo 6 del decreto-legge 78.

Al comma 4, infine, si dispone che nel caso di erogazione di qualunque contributo a enti da parte della Regione, a partire dal 1° gennaio 2011 gli enti stessi debbano attenersi al dettato dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 78, altrimenti la Regione sospende l'erogazione dei contributi. Quando si tratta di associazioni e fondazioni, in questo caso le indennità si azzerano e diventano titolo onorifico.

L'emendamento 12, aggiuntivo, in tema di riordino di partecipazioni societarie regionali, prevede la continuazione del lavoro già in corso, che ha come obiettivo la razionalizzazione di tutte le articolazioni della Regione stessa. La Giunta dopo sei mesi riferirà all'Assemblea legislativa sulle risultanze e nel frattempo mantiene le quote di partecipazione nelle società di capitale già autorizzate con leggi regionali.

L'emendamento n. 13, aggiuntivo, riguarda le risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione: si tratta in particolare della fase di transizione seguita alla soppressione dell'ARNI (Agenzia regionale per la navigazione interna), già avvenuta, le cui funzioni e relativo personale sono state trasferite ad AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po), che coinvolge non solo la Regione Emilia-Romagna, ma anche Piemonte, Lombardia e Veneto, che devono ancora concludere complessivamente il processo di riorganizzazione. Pertanto queste risorse servono per il personale nel periodo transitorio.

L'emendamento n. 14, aggiuntivo, riguarda l'utilizzo del mezzo proprio per missioni di lavoro da parte dei dipendenti regionali qualora si convenga che c'è

convenienza economica e sussistano particolari e comprovare esigenze di servizio.

L'ultimo emendamento, distribuito in inizio di seduta, riguarda le misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti. Tale articolo aggiuntivo prevede che, nelle more dell'elaborazione della nuova legge, e comunque entro il 31 luglio 2011, le ATO proseguono nelle loro attività. Infatti legge n. 191 del 2009, ossia la finanziaria 2010, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito alla fine di questo anno e decorso tale termine la norma nazionale dispone che ogni atto compiuto dalle ATO è da considerarsi nullo. In realtà questa norma è stata introdotta con la legge di conversione il 26 di marzo ed in merito c'è stata molta discussione sul piano giuridico se il termine era da intendere un anno dal 26 marzo o un anno dalla legge n. 191 e quindi da dicembre 2009, tant'è che il TAR del Piemonte afferma in una sua pronuncia che il termine di soppressione delle ATO è il 27 marzo 2011. Al di là di questa discussione non si è avuto un anno reale di tempo per procedere su un tema abbastanza delicato come quello che concerne la regolazione del sistema idrico e dei rifiuti. Pertanto le Regioni, all'unanimità, giovedì scorso hanno chiesto, in sede di Conferenza dei Presidenti, di formulare una richiesta al Governo intesa a far slittare di sei mesi il termine. Il punto è all'esame anche della Conferenza Unificata, in quanto è esigenza di tutte le Regioni di avere qualche mese di tempo per ragionare in particolare con il sistema delle Autonomie locali su tale proposta. Da qui anche la nostra proposta di inserire nella finanziaria regionale, per chiarezza, la correttezza dell'operato delle ATO dal 1° gennaio fino al 31 luglio 2011.

Infine, sugli articoli della legge di bilancio insistono tre emendamenti tecnici di modifica delle cifre complessive (*v. atti*).

Entra il consigliere Filippi.

Il presidente **LOMBARDI** comunica che oltre all'emendamento 15 della Giunta regionale da ultimo illustrato, sono stati presentati altri due emendamenti alla legge finanziaria regionale: uno a firma del consigliere Mazzotti, a nome dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sul regime transitorio per il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, l'altro a firma del consigliere Monari, di modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1997 in tema di funzionamento dei gruppi assembleari, del seguente tenore, rispettivamente:

“Emendamento n. 1 del consigliere Mazzotti:

Dopo l'art. 35 del pdl 747 finanziaria regionale 2011 è inserito il seguente:

Art. ...

*Disposizione transitoria in ordine al funzionamento
della Consulta di garanzia statutaria*

1. Dall'inizio della IX legislatura e fino all'insediamento della Consulta di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 69, comma 3, dello Statuto regionale, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del suddetto articolo 69 sono esercitate

dall'organo collegiale di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)."

"Emendamento n. 1 del consigliere Monari:

Dopo l'art...del pdl 747 finanziaria regionale 2011 è inserito il seguente:

Art. ...

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1997

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari – Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) la parola "mensili" è sostituita dalla parola "bimestrali".

Il presidente **LOMBARDI**, constatato che non vi sono richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale ed invita quindi la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti sulla base del documento di lavoro.

747 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013" (delibera di Giunta n. 1703 del 15 11 10)

Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale - Emendamento n. 1 della Giunta regionale (sostitutivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art 3 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), nessun contrario, 16 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).

Art. 4 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), nessun contrario, 16 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).

Art. 5 - Cartografia regionale - Emendamento n. 2 della Giunta regionale (sostitutivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Art. 5 bis (che diventa articolo 6) - Manutenzione straordinaria del patrimonio generale - Emendamento n. 3 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 6 (che diventa articolo 7) - Interventi nel settore delle bonifiche

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 7 (che diventa articolo 8) - Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 8 (che diventa articolo 9) - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 9 (che diventa articolo 10) - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 10 (che diventa articolo 11) - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 7 contrari (LN, M5S, UDC), 9 astenuti (PDL).

Art. 11 (che diventa articolo 12) - Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 7 contrari (LN, M5S, UDC), 9 astenuti (PDL).

Art. 12 (che diventa articolo 13) - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 13 (che diventa art. 14) - Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 14 (che diventa articolo 15) - Fondo per la conservazione della natura

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 15 (che diventa articolo 16) - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 16 (che diventa articolo 17) - Opere acquedottistiche e fognarie

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 16 bis (che diventa articolo 18) - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale - Emendamento n. 4 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 17 (che diventa articolo 19) - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 18 (che diventa articolo 20) - Interventi ed opere di difesa della costa

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 19 (che diventa articolo 21) - Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FDS), 2 contrari (M5S), 14 astenuti (PDL, LN, UDC).

Esce il consigliere Sconciaforni.

Art. 20 (che diventa articolo 22) - Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi Forlì - Emendamento n. 5 della Giunta regionale (modificativo)

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 21 (che diventa articolo 23) - Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Entra la consigliera Meo.

Art. 22 (che diventa articolo 24) - Rete viaria di interesse regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 23 (che diventa articolo 25) Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 24 (che diventa articolo 26) - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 24 bis (che diventa art. 27) - Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. - Proposta di emendamento n. 2 della Commissione assembleare IV (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Entra il consigliere Sconciaforni.

Art. 25 (che diventa art. 28) - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 26 (che diventa art. 29) - Fondo regionale per la non autosufficienza

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, FDS, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Art. 27 (che diventa art. 30) - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 28 (che diventa art. 31) - Edilizia sanitaria

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 29 (che diventa art. 32) - Fondo sociale regionale straordinario

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC).

Art. 29 bis (che diventa art. 33) - Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi - Emendamento n. 6 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, FDS, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 30 (che diventa art. 34) - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 30 bis (che diventa art. 35) - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale - Emendamento n. 7 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 31 (che diventa art. 36) - Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 32 (che diventa art. 37) - Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali - Emendamento n. 8 della Giunta regionale (sostitutivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Art. 32 bis (che diventa art. 38) - Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale - Proposta di emendamento n. 2 della Commissione assembleare III (aggiuntivo)

Il consigliere **FAVIA** ritiene non corretto, da un punto di vista istituzionale, che la Regione Emilia-Romagna si affretti a portare avanti una operazione di fusione con due società, una delle quali ha il socio principale, il Comune di Bologna, commissariato, e quindi vede limitata la propria possibilità di discutere del tema.

Il consigliere **BIGNAMI** ritenendo preoccupante l'attuazione di tale fusione, soprattutto in un momento di grave deficit democratico in cui versa il Comune di Bologna, dichiara di votare contro l'emendamento e di attenzionare fortemente tutto il percorso di fusione.

La consigliera **NOE'** a tal proposito sostiene di aver chiesto invano alla Commissione la documentazione idonea e quindi di non essere stata messa nelle condizioni di documentarsi.

Il presidente **LOMBARDI** afferma che solleciterà, per quanto di competenza della Commissione, che sia fornita la documentazione richiesta.

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 32 ter (che diventa art. 39) - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero - Proposta di emendamento n. 1 della Commissione assembleare II (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 32 quater (che diventa art. 40) - Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali - Proposta di emendamento n. 2 della Commissione assembleare II (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 32 quinquies (che diventa art. 41) - Completamento dei programmi speciali d'area - Emendamento n. 9 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 33 (che diventa art. 43) - Modifica alla legge regionale n. 30 del 1998 - Proposta di emendamento n. 1 della Commissione assembleare III (sostitutivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Art. 33 bis (che diventa art. 44) - Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000 - Emendamento n. 10 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo articolo.

Art. 34 (che diventa art. 45) - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 35 (che diventa art. 46) - Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.

Art. 35 bis (che diventa art. 47) - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie - Proposta di emendamento n. 1 della Commissione assembleare IV (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 35 ter (che diventa art. 48) - Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 - Emendamento n. 11 della Giunta regionale (aggiuntivo)

Il consigliere **FAVIA** chiede, in merito al comma 3, se la normativa nazionale, il decreto-legge n. 78 del 2010, consentiva di ridurre ulteriormente i gettoni di presenza dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate e, in caso affermativo, come mai si è deciso di attenersi alle

indicazioni nazionali, senza stringere magari di più le maglie in un momento di crisi in cui è difficile far quadrare i conti.

La vicepresidente **SALIERA** chiarisce che per l'applicazione della riduzione del 10% prevista dal decreto-legge sarà necessaria una analisi complessiva di tutte le situazioni in modo dettagliato, dopodiché si valuterà. Anzi, il lavoro di ricognizione è già in atto ed ha lo scopo di capire fino in fondo come ottimizzare e regolamentare ogni singola situazione. Non tutti i casi sono infatti uguali e cita l'esempio delle fondazioni ed associazioni, con funzioni che sono diventate quasi indispensabile per la comunità regionale, dove gli amministratori ricoprono già il loro ruolo a titolo onorifico, come previsto dalla legge. La valutazione sarà quindi compiuta dalla Giunta regionale insieme all'Assemblea legislativa, a conclusione della verifica.

La consigliera **NOE'** chiede delucidazioni in merito alla scadenza temporale previsto dal comma 3 per sapere cosa accadrà al 31 dicembre 2013.

Il consigliere **VECCHI** esprime una valutazione sull'emendamento oggetto di discussione, che è sostanzialmente un atto dovuto rispetto all'articolo 6 della cosiddetta manovra di luglio e come tutti i tagli lineari è senza senso, ma essendo una norma dello Stato va applicata. Tuttavia il proposito della Giunta di effettuare una verifica con l'Assemblea legislativa del sistema regionale degli enti a cui ci si riferisce è una cosa utile e che permette di affrontare adeguatamente situazioni diverse tra di loro.

Il consigliere **BIGNAMI** chiede un elenco di tutti quegli enti che verranno toccati dalla riforma, degli emolumenti pagati e di coloro che sono attualmente in carica nei vari consigli di amministrazione, uffici di presidenza e organi collegiali di revisione. Ricorda inoltre che esiste un'altra norma molto interessante, che vieta per chi ha avuto incarichi politici ed amministrativi nelle varie giunte negli ultimi tre anni di essere nominato negli organi di governo, onorifici o meno, di enti direttamente o indirettamente correlati all'attività istituzionale di un ente territoriale. Se questi dati sono in possesso della Commissione o dell'assessorato al bilancio vorrebbe averne notizia prima della discussione in Aula, per capire il tipo di impatto rispetto all'attuale assetto.

Il presidente **LOMBARDI** si impegna a riattivarsi per avere i dati richiesti e sottolinea che, in seguito alla nota della consigliera Noè, aveva già sollecitato in tal senso il presidente della Giunta, che si è dichiarato disponibile all'inizio del nuovo anno a fare una ricognizione complessiva della presenza della Regione in tutti gli enti partecipati, per valutarne sia la congruità che l'utilità, sia la corrispondenza alle nuove norme.

Esce il consigliere Sconciaforni.

Il consigliere **BIGNAMI** ribadisce la difficoltà di esprimere un voto in assenza di dati di dettaglio a disposizione e chiede qual sia il risparmio effettivo che si

dovrebbe conseguire, visto che la sede di discussione è quella propria della legge finanziaria.

Il consigliere **VECCHI** osserva che la Commissione non è a conoscenza di questi dati in quanto la sede è quella normativa, peraltro in presenza di un atto dovuto, nella sostanza, rispetto alla legislazione nazionale. Ritiene che alla Regione derivi un minore onere finanziario non fondamentale e che non sia necessario per la redazione del bilancio avere presente questa cifra, perché si tratta di una normativa che va peraltro in riduzione. Se la Giunta ha già quantificato l'impatto finanziario in negativo è utile saperlo, ma non è un elemento costitutivo fondamentale.

La vicepresidente **SALIERA** risponde che la Giunta è in grado di fornire il dettaglio complessivo a gennaio 2011.

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 35 quater (che diventa art. 49) - Riordino delle partecipazioni societarie regionali - Emendamento n. 12 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 35 quater-bis (che diventa art. 50) - Misure transitorie relativo allo svolgimento delle funzioni in materie di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti - Emendamento n. 15 della Giunta regionale (aggiuntivo)

Il consigliere **FAVIA** chiede spiegazioni sul perché dal 26 marzo ad oggi non ci si è preoccupati di predisporre una legge, come invece hanno fatto altre Regioni, magari per un motivo anche virtuoso, come quello di ascoltare prima tutti gli enti coinvolti. Chiede inoltre se la Giunta ha già un orientamento, visto che si parla di incontri con i sindaci nel territorio, di futuri bandi ecc. Onde evitare di apprendere queste notizie da altre fonti, domanda quindi alla vicepresidente se può già indicare le linee guida della nuova normativa, salvo poi discuterne in altra sede, come questo emendamento alla legge finanziaria.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede chiarimenti sulle convenzioni in vigore, per sapere se disciplinano gli scambi dei rifiuti come attualmente accade.

La vicepresidente **SALIERA** afferma che non le risultano Regioni che abbiano già concluso l'iter legislativo in merito alle ATO. Solo la Regione Lombardia ha presentato un progetto di legge e forse ne concluderà l'approvazione nei prossimi giorni. A tal proposito osserva che c'è stata ed è tuttora in atto una discussione approfondita sia a livello nazionale, sia fra gli Enti locali. Vi sono anche richieste di valutare un indirizzo comune, in quanto ogni Regione sta pensando o agendo in mondo diverso. E si è ancora in attesa dell'autorità nazionale di regolazione (elemento di non poco conto). Sono questi tutti i temi

che la Conferenza delle Regioni ha posto al Governo e si spera che all'inizio del prossimo anno ci siano novità positive in tema di regolazione pubblica.

In particolare, per ciò che riguarda più direttamente la Regione Emilia-Romagna, la Giunta ha avviato un confronto attraverso degli incontri con le organizzazioni delle Autonomie locali e a gennaio si comincerà ad entrare nel merito delle varie questioni. E' infatti importante instaurare sin dall'inizio un processo di assoluta condivisione con gli Enti locali, che rispondono dei servizi direttamente ai cittadini.

In risposta alla domanda del consigliere Manfredini, ed in specifico sui rifiuti di Napoli, chiarisce poi che la Regione, avendo accolto la richiesta di emergenza del Governo fatta a tutte le Regioni, se interverrà lo farà solamente sulla base di appositi accordi ed intese che definiscono quantità e tipologie, cosa che non fanno altre Regioni. In Emilia-Romagna infatti vige un sistema di regolazione secondo il quale non vi è scambio di rifiuti.

Esce il consigliere Bignami.

La consigliera **NOE'** chiede se per effetto di tale disposizione la misura transitoria può influire rispetto a provvedimenti di fusione che si stanno verificando a livello comunale e cita GEOVEST nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti.

La vicepresidente **SALIERA** spiega che per le ATO, fino a quando sono in funzione, c'è un sistema di regolazione che permette loro di proseguire con i contratti e gli appalti fino alla loro scadenza. Altro sono i processi fra le aziende soggetti gestori, cui la consigliera si riferisce. Questi riguardano aspetti diversi e potranno agire a secondo della *governance* delle loro rispettive aziende (*in house*, fusioni, ecc.).

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo articolo.

Art. 35 quater-ter (che diventa art. 51) - Disposizione transitoria in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria - Emendamento n. 1 del consigliere Mazzotti (aggiuntivo)

Il consigliere **FAVIA** chiede alcune informazioni sui costi.

Il consigliere **MAZZOTTI** precisa che l'emendamento consente il funzionamento la Consulta con tre componenti, anziché cinque, per le funzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto, in modo da poter prendere in esame i progetti di legge di iniziativa popolare. Si procederà alla piena applicazione dello Statuto e della legge regionale istitutiva nel termine dei 12 mesi successivi all'atto dell'insediamento. Quanto ai costi, essi saranno determinati non sulla base di indennità, ma per gettoni presenza e rimborsi spese nei casi previsti dallo Statuto.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 13 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC) al nuovo articolo.

Art. 35 quater-quater (che diventa art. 42) – Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1997 - Emendamento n. 1 del consigliere Monari (aggiuntivo).

Il consigliere **MONARI** illustra l'emendamento. Si tratta di una modifica tecnica all'articolo 5 della legge regionale sul funzionamento dei gruppi assembleari. Poiché i gruppi percepiscono un contributo suddiviso in due voci distinte, l'una per il funzionamento e l'altra per il personale, la modifica legislativa proposta introduce un'erogazione mensile anziché bimestrale per dare più elasticità al bilancio.

La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD, PDL, LN, SEL-V), nessun contrario, 3 astenuti (M5S, UDC) al nuovo articolo.

Art. 35 quinquies (che diventa art. 52) - Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione - Emendamento n.13 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo articolo.

Art. 35 sexies (che diventa art. 53) - Auto propria per missioni - Emendamento n. 14 della Giunta regionale (aggiuntivo)

Il consigliere **DEFRANCESCHI** domanda se è il dipendente che ne fa richiesta o vi sono indicazioni da parte dei dirigenti, se vi è un obbligo nell'utilizzo del mezzo proprio e come si stabilisce la convenienza.

L'assessore **SALIERA** spiega che non vi è obbligo. Lo stesso articolo stabilisce che la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Esce il consigliere Manfredini.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) al nuovo articolo.

Art. 36 (che diventa art. 54) - Copertura finanziaria
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 8 contrari (PDL, M5S), 1 astenuto (UDC).

Art. 37 (che diventa art. 55) - Entrata in vigore
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, SEL-V, UDC), nessun contrario, 8 astenuti (PDL, M5S).

Il presidente **LOMBARDI** invita quindi la Commissione a procedere all'esame del progetto di legge sul bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, ricordando che sul testo insistono tre emendamenti della Giunta regionale, modificativi rispettivamente degli articoli 1 (stato di previsione delle entrate), 3 (stato di previsione delle spese) e 17 (applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente).

748 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013" (delibera di Giunta n. 1704 del 15 11 10)

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 1 e all'articolo 1 così modificato.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo 2.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 2 e all'articolo 3 così modificato.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli 4 e 5.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo 6.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli da 7 a 14.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo 15.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo 16.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 3 e all'articolo 17 così modificato.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli da 18 a 20.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo 21.

Il presidente **LOMBARDI** ricorda alla vicepresidente la documentazione già richiesta sulla suddivisione per settori dei 340 milioni di euro di tagli della manovra governativa. La tabella consegnata è distribuita in seduta ai consiglieri (v. atti).

Esce il consigliere Filippi.

Esame abbinato dei progetti di legge:

827 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari, Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati e Mazzotti: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale"" (06 12 10) TESTO BASE
Relatore consigliere Mario Mazzotti

e

494 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e Defranceschi: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale"" (24 09 10)

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la discussione generale.

Il consigliere **FAVIA**, vista la volontà di portare il progetto di legge all'approvazione dell'Aula nella prossima tornata assembleare, rileva la difficoltà di svolgere un dibattito approfondito e pertanto dichiara la propria insoddisfazione sul fatto che nella seduta odierna si debba concludere l'iter in Commissione, anche se in parte ritiene corretta la conclusione stessa, in quanto preferisce che i tagli previsti entrino in vigore dal 1° gennaio 2011. Sarebbe stato più opportuno a suo parere presentare prima la proposta legislativa.

Ritiene che il taglio del 10% sia inadeguato e sull'abolizione dell'assegno vitalizio sostiene che le misure sono state posticipate e che si sarebbero potuti trovare degli strumenti più efficaci da attivare anche in questa legislatura. Sono infatti solo sei i mesi di contributi versati, a cui era tecnicamente possibile rinunciare se vi fosse stato un accordo politico in tal senso.

La consigliera **NOE'** svolge alcune considerazioni generali e di precisazione rispetto alle osservazioni del consigliere Favia. Se bisogna leggere il provvedimento legislativo in esame come desiderio di contribuire alla situazione generale, attraverso i tagli, per cercare di sentirsi tutti più corresponsabili al momento attuale, allora accetta il ragionamento. Non lo accetta invece quando le considerazioni sui compensi dei consiglieri regionali sono espresse come un "godimento rispetto al taglio". Dichiara di essere contenta quando vede i propri colleghi lavorare, che è un ragionamento diverso. Aggiunge che i consiglieri

regionali devono meritare a pieno quello che per legge viene loro riconosciuto e che, nel confronto sul territorio nazionale, in Emilia-Romagna gli emolumenti sono sicuramente tra i meno elevati.

Auspica che, contestualmente a questo segno di grande responsabilità che l'Assemblea legislativa offre nel voler solidarizzare con la situazione generale, vi sia anche un appello ed un invito a cercare di dare sempre il meglio di sé stessi. Una corsa alla riduzione potrebbe infatti innescare un processo, a cui non vuole partecipare, che tende poi a denigrare il lavoro dei consiglieri stessi e a dare sempre più adito ad affermazioni secondo le quali ciò che viene riconosciuto per legge non corrisponde all'operato quotidiano. Ribadisce l'ottica del segnale responsabile di solidarietà, ma mette in guardia sul fatto che poi, alla lunga, il messaggio non venga frainteso. Sottolinea che tutti i colleghi consiglieri regionali dimostrano che stanno operando al meglio e spera che il loro lavoro non sia valutato solo sulla base di un parametro di carattere finanziario.

Il consigliere **MONARI** manifesta il proprio apprezzamento al progetto di legge, che ha come bandiera politica la sensibilità della stragrande maggioranza dell'Aula assembleare. Ringrazia il presidente del lavoro svolto per arrivare ad una condivisione sulla sintesi. Al consigliere Favia chiede di considerare che chi ha firmato come maggioranza e chi si è associato successivamente al progetto di legge ha tenuto conto delle sollecitazioni giunte dal suo gruppo politico. Esprime gratitudine al gruppo assembleare dell'Italia dei Valori, che aveva ritirato un proprio progetto di iniziativa legislativa per unirsi al testo base successivamente presentato.

Ritiene che questa iniziativa sarebbe ancora più autorevole se si potesse sostenere sul piano nazionale rispetto all'atteggiamento di altre Regioni, sottolinea cioè l'opportunità di mettere in condizione il presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di poter spendere questo progetto di legge come capofila al tavolo dei presidenti delle Assemblee legislative delle altre Regioni. Infatti, se si guardano le cifre senza nessuna propaganda o slogan, si vede che i consiglieri della Regione Emilia-Romagna sono gli ultimi per ciò che riguarda il loro compenso, i primi ad aver modificato lo Statuto per la riduzione del numero dei consiglieri ed ancora i primi ad avere presentato un provvedimento legislativo aderente al sentimento diffuso dei cittadini.

Quanto poi all'abolizione del vitalizio, osserva che non si tratta di abrogare dei privilegi, che in questa Regione non vi sono mai stati, ma di riorganizzare e riordinare il rapporto tra consigliere regionale ed Assemblea legislativa ed il relativo trattamento economico, riguardo alle spese ed al funzionamento della macchina amministrativa, con rigore e serietà e nel rispetto di un momento difficile per tutti.

Condivide l'intervento della consiglieria Noe', volto a dare senso all'immagine di eletti. Ritiene che vi sia ancora lo spazio perché il testo veda l'adesione, anche se l'ha già nell'integrazione della sua sottoscrizione e nel lavoro che si sta compiendo nell'odierna seduta, della stragrande maggioranza dell'Aula, poichè il progetto di legge è così rigoroso da poter essere votato dall'intera Aula. A tal fine si rivolge ai colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle sostenendo che molta della filosofia contenuta in questo testo prende le mosse anche dall'iniziativa e

dalla sollecitazione politica che il loro gruppo ha avanzato (volarlo negare appare un esercizio politico negativo e masochistico).

Escono le consigliere Marani e Pariani.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, PDL, SEL-V, UDC), nessun contrario, 2 astenuti (M5S) su ciascun articolo da 1 a 7.

Il consigliere **FAVIA**, ad integrazione della dichiarazione di voto, aggiunge che, pur condividendo i tagli, la propria astensione è motivata dal fatto di rimandare la discussione in Aula e riservarsi in quella sede il voto sui singoli articoli.

Il presidente **LOMBARDI** a seguito di quest'ultima dichiarazione osserva che anch'egli non è intervenuto nella discussione del progetto di legge in quanto fa riserva di esprimersi in Aula.

Rivolge l'invito a valutare un atteggiamento che salvaguardi le posizioni politiche di ognuno, ma che comunque consenta all'intera Assemblea di mantenere la propria dignità, perché altrimenti si resterebbe coinvolti in un dibattito, che non contribuirebbe certamente a dare un ulteriore pregio alla stessa Assemblea ed alla fine, anche dal punto di vista del risparmio e della corrispondenza tra quanto i consiglieri ricevono e quanto fanno, non produrrebbe nulla di particolarmente positivo, tranne ulteriori polemiche, da evitare.

- - - - -

- *Esame ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del Regolamento interno in merito a:*

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni: La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM (2010) 672 def.

Il presidente **LOMBARDI** richiama il parere espresso dalla II Commissione "Politiche economiche" e già trasmesso ai consiglieri con la bozza della risoluzione.

Coglie anche l'occasione per ringraziare l'esperta in diritto dell'Unione europea che con la sua competenza tecnica ha fornito un ausilio prezioso all'attività della Commissione, dalla sessione comunitaria 2010 al suo seguito di esame degli atti europei in "fase ascendente". Segnala inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di interrompere la collaborazione per motivi di risparmio e ritiene che, se si conseguiranno risparmi, di contro si avrà meno efficacia nella azione tipica della attività della Commissione stessa.

Anche il consigliere **VECCHI** si associa alle valutazioni positive del presidente, rammaricandosi del fatto che non si sono verificate le condizioni per la continuazione del rapporto professionale. Sottolinea come questo sia uno di quei

casi evidenti nei quali, quando si interviene necessariamente sulla contrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per il funzionamento delle istituzioni, ciò determina sì risparmi, ma anche una minore capacità, talvolta, delle istituzioni stesse ad avere a disposizione la strumentazione per poter lavorare al meglio.

Il consigliere **MAZZOTTI** chiede al presidente di cedere la parola al direttore generale dell'Assemblea legislativa per un chiarimento.

BENDETTI precisa che l'Ufficio di Presidenza non ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione, in quanto l'Ufficio di Presidenza ha esclusiva competenza sulla previsione del piano dei fabbisogni di incarichi professionali, quindi gli incarichi vengono affidati dal direttore generale sulla base di questo piano. L'incarico, reiterato più volte, era in scadenza al 31 luglio del 2010, è stato rinnovato parzialmente di 6 mesi fino al 31 dicembre 2010, e nel piano dei fabbisogni che l'Ufficio di Presidenza ha approvato è prevista una scheda sulla quale bandire analogo incarico del valore di 50.000,00 euro per i prossimi 18 mesi. Nel frattempo è stata acquisita in mobilità una risorsa da un'altra Regione, che integrerà l'attività del Servizio legislativo dell'Assemblea.

Quindi la scelta è in capo all'incaricato, nel senso che l'incarico verrà bandito, se l'incaricato presenterà domanda sarà valutato, insieme ad altri che hanno la necessaria qualificazione, e potrà essere riaffidato un incarico di questo valore. Sostiene che l'oggetto del contendere sta nel fatto che, a seguito della necessità di ridurre le risorse finanziarie impegnate sugli incarichi professionali - necessità derivante dalla legge 122 di conversione del decreto-legge 78 -, l'incarico è stato ridotto di importo proprio in previsione dell'acquisizione di una risorsa stabile dall'esterno con la quale il lavoro dell'incaricata si integrasse, perché questo è l'indirizzo assunto dall'UP, e cioè di stabilizzare il più possibile all'interno dell'organico dell'Assemblea una funzione che ormai è una funzione stabile. E' previsto comunque un supporto alle attività dell'Aula e delle Commissioni in materia europea ed è prevista una nuova assunzione che entrerà in servizio al 31 dicembre 2010. Da un incaricata di circa 50.000,00 euro annui si passa dunque ad un investimento su una dipendente a tempo indeterminato più un incarico di supporto della durata di 18 mesi, in modo tale da favorire un passaggio di conoscenze. Quindi si tratta di un rilancio e non di una riduzione.

Il presidente **LOMBARDI** ringrazia il direttore per la precisazione ed invita la Commissione a procedere alla votazione della risoluzione, ricordando che la Regione Emilia-Romagna è la prima Regione italiana che dà seguito alla legge n. 11 del 2005 ed invia le osservazioni al Governo sugli atti dell'Unione europea.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008, approva la risoluzione con 27 voti a favore (PD, PDL, SEL-V), nessun contrario, 2 astenuti (M5S). (v. allegato 2)

- - - - -

- Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 sulla proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato - ex artt. 18 e 19 – ultimo comma – della L.R. 26.11.2001 n. 43 della dr.ssa Veronese Mara

Il presidente **LOMBARDI** cede la parola al direttore generale dell'Assemblea legislativa per l'informazione.

BENDETTI illustra i contenuti principali del provvedimento e delle clausole contrattuali, osservando che la proroga di 18 mesi è in funzione della conclusione del percorso concorsuale previsto per la dirigenza, soffermandosi sui meccanismi della procedura selettiva riservata agli interni e di quella pubblica.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** domanda se questo era un posto riservato agli interni o agli esterni e chiede chiarimenti sui motivi per i quali occorra aspettare il bando esterno in presenza di altri vincitori del concorso.

BENDETTI precisa che la procedura concorsuale è unica e fa riferimento ad un unico piano di procedure selettive che per l'Assemblea legislativa aveva individuato l'esigenza di quattro figure: due sono state riservate agli interni e due dovranno uscire dal concorso pubblico. Attualmente non si è in grado di utilizzare la graduatoria riservata agli interni fino a quando non si svolgerà la procedura concorsuale pubblica, perché altrimenti si violerebbe quel vincolo che vede riservato agli esterni almeno il 50% delle posizioni. Quindi le due persone che hanno vinto il concorso interno entreranno senz'altro in ruolo entro il 31 dicembre 2010, salvo ricorsi che non sono al momento noti. Con loro cessa temporaneamente l'utilizzo della graduatoria interna, in attesa che altri due dirigenti, per il vincolo anzidetto, vengano assunti dall'esterno. Una volta che si avrà ottemperato all'obbligo di assumere due persone dal concorso pubblico, si potranno utilizzare le graduatorie degli interni, non prima.

La Commissione prende atto dell'informazione svolta.

In conclusione di seduta, il presidente **LOMBARDI** ricorda ai consiglieri il calendario dei lavori, che prevede per giovedì 16 dicembre la seduta congiunta con la Commissione "Territorio Ambiente Mobilità".

La seduta termina alle ore 16,50.

Verbale approvato nella seduta del 25 gennaio 2011.

La Segretaria
Claudia Cattoli

Il Presidente
Marco Lombardi



*Progetto di legge d'iniziativa della Giunta:
ogg. 747*

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r. n. 40 del 2001
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011
e del bilancio pluriennale 2011-2013

*Relatore consigliere Luciano Vecchi
Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi*

DOCUMENTO DI LAVORO

con l'indicazione degli emendamenti
presentati dalla Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

INDICE

Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale

Art. 3 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

Art. 4 Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

Art. 5 Cartografia regionale

Art. 5 bis Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale

Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche

Art. 7 Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

Art. 8 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)

Art. 9 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

Art. 10 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

Art. 11 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

Art. 12 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

Art. 13 Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

Art. 14 Fondo per la conservazione della natura

Art. 15 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Art. 16 Opere acquedottistiche e fognarie

Art. 16 bis Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

- Art. 17 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
- Art. 18 Interventi ed opere di difesa della costa
- Art. 19 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
- Art. 20 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azione SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì**
- Art. 21 Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
- Art. 22 Rete viaria di interesse regionale
- Art. 23 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 24 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 24 bis Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.**
- Art. 25 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
- Art. 26 Fondo regionale per la non autosufficienza
- Art. 27 Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
- Art. 28 Edilizia sanitaria
- Art. 29 Fondo sociale regionale straordinario
- Art. 29 bis Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi**
- Art. 30 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 30 bis Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale**
- Art. 31 Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
- Art. 32 Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni**
- Art. 32 bis Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale**
- Art. 32 ter Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero**
- Art. 32 quater Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali**
- Art. 32 quinquies Completamento di programmi speciali d'area**
- Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998**
- Art. 33 bis Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000**
- Art. 34 Modifica alla legge regionale n. 2 del 2003

Art. 35 Modifica alla legge regionale n. 27 del 2004

Art. 35 bis Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie

Art. 35 ter Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010

Art. 35 quater Riordino delle partecipazioni societarie regionali

Art. 35 quinquies Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione

Art. 35 sexies Auto propria per missioni

Art. 36 Copertura finanziaria

Art. 37 Entrata in vigore

Emendamento n. 1 (sostitutivo)

1. L'art. 1 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--|
| a) | Cap. 03905 | "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo |
| Esercizio 2011: | Euro | 157.824,24 ; |
|
 | | |
| b) | Cap. 03910 | "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale |
| Esercizio 2011: | Euro | 255.967,69 ; |
|
 | | |
| c) | Cap. 03937 | "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale |
| Esercizio 2011: | Euro | 5.024.839,33 |
| Esercizio 2013: | Euro | 4.018.000,00 . |

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00."

(Art. 1

*Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

- | | | |
|-----------|-------------------|---|
| <i>a)</i> | <i>Cap. 03905</i> | <i>"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo</i> |
|-----------|-------------------|---|

Esercizio 2011:	Euro	157.824,24;
b) Cap. 03910	<i>“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale</i>	
Esercizio 2011:	Euro	255.967,69;
c) Cap. 03917	<i>“Contributi agli enti locali e ad altri enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale</i>	
Esercizio 2011:	Euro	2.000.000,00;
d) Cap. 03937	<i>“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale</i>	
Esercizio 2011:	Euro	3.024.839,33
Esercizio 2013:	Euro	4.018.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.)

Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa, di Euro 441.817,55 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4 Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 – Interventi di solidarietà.

Emendamento n. 2 (sostitutivo)

1. L'art. 5 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- | | |
|------------------------|---|
| a) Cap. 03850 | "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia |
| Esercizio 2011: | Euro 50.000,00 ; |
| b) Cap. 03861 | "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia |
| Esercizio 2011: | Euro 397.837,38 ; |
| c) Cap. 03854 | "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia |
| Esercizio 2011: | Euro 350.000,00 . |

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul cap. 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono ridotte di Euro 147.837,38.”

(Art. 5
Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03850 *"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia*

Esercizio 2011: Euro 300.000,00;

- b) Cap. 03854 *"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia*

Esercizio 2011: Euro 200.000,00.

Emendamento n. 3 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 5 e l'art. 6 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 5 bis
Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale**

1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul capitolo 14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.6212 – Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.”

Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| a) | Cap. 16400 | “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione |
| Esercizio 2011: | | Euro 1.500.000,00; |
| | | |
| b) | Cap. 16352 | “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica |
| Esercizio 2011: | | Euro 1.200.000,00. |

Art. 7

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati “confidi”) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai confidi di primo e secondo grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei piani presentati per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300 pari a Euro 3.710.000,00.

Art. 8

Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1) | Cap. 23752 | “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” |
| | Euro | 14.484.659,00 |
| 2) | Cap. 23754 | “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” |
| | Euro | 5.065.341,00 |

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

- | | | |
|----|------------|--|
| 1) | Cap. 23756 | “Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 – Mezzi statali” |
| | Euro | 3.066.318,72 |
| 2) | Cap. 23758 | “Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative – Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013” |
| | Euro | 2.000.000,00. |

Art. 9

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, sono modificate e integrate nel seguente modo:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2011: Euro 8.000.000,00;

Esercizio 2012: Euro 8.000.000,00;

- b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2011: Euro 5.052.000,00.

Art. 10

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2011: Euro 300.000,00

- b) Cap. 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)”
- Esercizio 2011: Euro 900.000,00.

Art. 11
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla realizzazione di interventi per la promozione e l’attivazione di “Centri commerciali naturali” e per i progetti di piccole e medie imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a finanziamento nell’ambito di graduatorie approvate dalla Regione Marche e successivamente defINANZIATI a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma della Costituzione) e siti nei medesimi comuni, è autorizzata a concedere contributi straordinari per l’esercizio 2011. A tal fine sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10050 – Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio:

- a) Cap. 25519 “Trasferimento ai comuni di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 117, per la concessione di contributi a piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)”
- Esercizio 2011: Euro 190.000,00;
- b) Cap. 25521 “Contributo straordinario alle piccole e medie imprese del turismo per la realizzazione di progetti finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)”
- Esercizio 2011: Euro 50.000,00;

- c) Cap. 25523 “Contributo straordinario ai comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117, per progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio (L.R. 4 novembre 2009, n. 17)”

Esercizio 2011: Euro 110.000,00.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.

2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 13

Disposizioni per il finanziamento del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

Art. 14

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell'ambito del capitolo sottoindicato ed afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:

- a) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 (Cap. 38070).

Art. 15

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2011, di Euro 700.000,00.

Art. 16

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00.

Emendamento n. 4 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 16 e l'art. 17 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 16 bis Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la realizzazione di interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, sono ridotte di Euro 132.000,00.

2. Contestualmente, per opere di consolidamento e per interventi di sistemazione dei versanti è disposta, per l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 132.000,00, a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.”

Art. 17 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

a) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00.

Art. 18 Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di

assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 19

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 – Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Emendamento n. 5 (modificativo)

1. Al comma 2 dell'art. 20 del presente progetto di legge l'importo di Euro 200.000,00 è modificato in Euro 234.510,00.

Art. 20

Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro

30.646,32, per l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di *Euro 200.000,00* per l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 – Aeroporti regionali.

Art. 21

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l'esercizio 2011, le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alle U.P.B.:

1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:

- a) Cap. 41250 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (Art. 9, lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 300.000,00;

- b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 9, lett. a), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 1.890.000,00;

- c) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 200.000,00;

2) 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali:

- a) Cap. 41900 "Contributi in conto capitale ai comuni per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (Art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
- Esercizio 2011: Euro 50.000,00.

Art. 22

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
- Esercizio 2011: Euro 16.232.800,00.

Art. 23

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.500.000,00.

Art. 24

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio

2011, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, "Assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (extra-LEA)", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

**Parere Commissione assembleare IV
proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 24 bis:**

**"Art. 24 bis
Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a.**

1. Al fine di garantire continuità con il progetto di sperimentazione gestionale realizzato e di assicurare lo sviluppo di una struttura di eccellenza in un settore di rilevante interesse sanitario, l'Azienda UsI di Imola è autorizzata, unitamente ad altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale interessati, al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte dalla Società e ne disciplina l'assetto fondamentale di organizzazione e funzionamento. La Giunta regionale definisce altresì le linee di sviluppo della struttura, garantendone la piena integrazione nel sistema sanitario regionale e favorendo la conclusione degli accordi al fine di consentire alla Società lo svolgimento di un ruolo strategico nella rete riabilitativa regionale e di assumere rilevanza nazionale."

Art. 25
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.791.000,00;
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 20.109.000,00;
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 6.100.000,00.

Art. 26

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 101.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 27
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 28
Edilizia sanitaria

1. Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera di Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2011, a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul Capitolo 65775 "Interventi per il completamento della struttura ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara", afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 – Programma regionale investimenti in Sanità.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma 1, in relazione anche al piano di dismissione immobiliare già approvato dall'Azienda.

Art. 29
Fondo sociale regionale straordinario

1. Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali, è finanziato il fondo sociale regionale straordinario.

2. Il fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti locali per il consolidamento del

sistema dei servizi sociali” afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 – Fondo sociale regionale straordinario.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Emendamento n. 6 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 29 bis
Azioni di sostegno al reddito e di politica
attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi**

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare nell'esercizio 2011 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga da corrispondere all'INPS, autorizzate per l'esercizio 2010 dall'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 come modificato dall'art. 22 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7, e trasferite all'esercizio 2011, a valere sui capitoli di Fondo Sociale Europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.”

**Art. 30
Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”**

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Emendamento n. 7 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

Art. 30 bis

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale, sono ridotte di Euro 233.000,00."

Art. 31

Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per

l'esercizio finanziario 2011, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

Emendamento n. 8 (sostitutivo)

1. L'art. 32 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

Art. 32

Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	555.534,31
2)	2701	1.2.3.3.4420	668.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	9.760,98
4)	2775	1.2.3.3.4420	3.477.088,31
5)	3455	1.2.2.3.3100	5.586.988,87
6)	3889	1.2.1.3.1510	1.727.410,03
7)	3925	1.2.1.3.1520	1.331.668,11
8)	4270	1.2.1.3.1600	8.952.912,51
9)	4276	1.2.1.3.1600	24.664.256,00
10)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
11)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
12)	16332	1.3.1.3.6300	2.130.248,79
13)	16400	1.3.1.3.6300	2.196.217,38
14)	21088	1.3.2.3.8000	12.200.000,00
15)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
16)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
17)	23028	1.3.2.3.8300	350.000,00
18)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
19)	25523	1.3.3.3.10050	1.000.000,00
20)	25525	1.3.3.3.10010	1.736.033,94
21)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.730,70
22)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
23)	30640	1.4.1.3.12630	9.816.480,63
24)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61

25)	30646	1.4.1.3.12630	1.868.569,00
26)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
27)	31110	1.4.1.3.12650	15.924.759,63
28)	31116	1.4.1.3.12650	15.000.000,00
29)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
30)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
31)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
32)	32097	1.4.1.3.12735	15.646.953,52
33)	32116	1.4.1.3.12820	533.417,88
34)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
35)	32123	1.4.1.3.12820	8.282,47
36)	35305	1.4.2.3.14000	2.794.246,11
37)	35310	1.4.2.3.14000	1.500.000,00
38)	36186	1.4.2.3.14062	100.108,00
39)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
40)	37250	1.4.2.3.14170	810.530,00
41)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
42)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
43)	37374	1.4.2.3.14220	5.239.874,33
44)	37378	1.4.2.3.14223	92.525,00
45)	37385	1.4.2.3.14223	4.772.005,87
46)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
47)	37429	1.4.2.3.14223	800.000,00
48)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
49)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
50)	38030	1.4.2.3.14300	1.423.965,52
51)	38090	1.4.2.3.14305	6.220.735,51
52)	39050	1.4.2.3.14500	2.182.209,02
53)	39220	1.4.2.3.14500	4.624.885,77
54)	39360	1.4.2.3.14555	3.200.505,16
55)	41250	1.4.3.3.15800	1.587.787,62
56)	41360	1.4.3.3.15800	6.167.829,96
57)	41550	1.4.3.3.15800	150.000,00
58)	41570	1.4.3.3.15800	192.000,00
59)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
60)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
61)	41997	1.4.3.3.15820	3.217.872,87
62)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
63)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
64)	43270	1.4.3.3.16010	19.694.464,41
65)	43272	1.4.3.3.16010	8.100.000,00
66)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
67)	45125	1.4.3.3.16420	659.646,81
68)	45175	1.4.3.3.16200	1.717.666,90
69)	45177	1.4.3.3.16200	3.949.267,00
70)	45179	1.4.3.3.16200	2.500.000,00
71)	45184	1.4.3.3.16200	22.564.491,10

72)	45186	1.4.3.3.16200	7.400.000,00
73)	45194	1.4.3.3.16200	3.084.259,76
74)	46125	1.4.3.3.16600	1.334.813,86
75)	47114	1.4.4.3.17400	244.644,08
76)	47315	1.4.4.3.17400	3.000.000,00
77)	47317	1.4.4.3.17400	1.500.000,00
78)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
79)	48050	1.4.4.3.17450	4.959.908,44
80)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
81)	57200	1.5.2.3.21000	17.100.524,95
82)	57680	1.5.2.3.21060	101.252,21
83)	64400	1.5.1.3.19100	1.700.000,00
84)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
85)	65717	1.5.1.3.19050	1.289.316,31
86)	65721	1.5.1.3.19050	3.887.068,95
87)	65770	1.5.1.3.19070	17.653.585,36
88)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
89)	70678	1.6.5.3.27500	4.946.142,61
90)	70718	1.6.5.3.27520	14.166.947,14
91)	71566	1.6.5.3.27537	1.700.000,00
92)	71572	1.6.5.3.27540	1.638.989,62
93)	73060	1.6.2.3.23500	7.277.683,02
94)	73135	1.6.3.3.24510	9.897.657,70
95)	73140	1.6.3.3.24510	819.000,00
96)	78410	1.4.2.3.14384	1.312,45
97)	78440	1.4.2.3.14384	2.402,35
98)	78458	1.4.2.3.14384	103.301,24
99)	78464	1.4.2.3.14384	38.437,67
100)	78476	1.4.2.3.14384	18.621,80
101)	78705	1.6.6.3.28500	5.732.487,19
102)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00"

(Art. 32
*Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2010 finanziate con mezzi regionali*

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	555.534,31
2)	2701	1.2.3.3.4420	668.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	9.760,98
4)	2775	1.2.3.3.4420	3.477.088,31
5)	3455	1.2.2.3.3100	5.586.988,87
6)	3850	1.2.3.3.4440	147.837,38
7)	3889	1.2.1.3.1510	1.727.410,03

8)	3925	1.2.1.3.1520	1.331.668,11
9)	4270	1.2.1.3.1600	8.952.912,51
10)	4276	1.2.1.3.1600	24.664.256,00
11)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
12)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
13)	16332	1.3.1.3.6300	2.130.248,79
14)	16400	1.3.1.3.6300	2.196.217,38
15)	21088	1.3.2.3.8000	12.200.000,00
16)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
17)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
18)	23028	1.3.2.3.8300	350.000,00
19)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
20)	25523	1.3.3.3.10050	1.000.000,00
21)	25525	1.3.3.3.10010	1.736.033,94
22)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.730,70
23)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
24)	30640	1.4.1.3.12630	9.816.480,63
25)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
26)	30646	1.4.1.3.12630	1.868.569,00
27)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
28)	31110	1.4.1.3.12650	15.924.759,63
29)	31116	1.4.1.3.12650	15.000.000,00
30)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
31)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
32)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
33)	32097	1.4.1.3.12735	15.646.953,52
34)	32116	1.4.1.3.12820	533.417,88
35)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
36)	32123	1.4.1.3.12820	8.282,47
37)	35305	1.4.2.3.14000	2.794.246,11
38)	35310	1.4.2.3.14000	1.500.000,00
39)	36186	1.4.2.3.14062	100.108,00
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	810.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37374	1.4.2.3.14220	5.239.874,33
45)	37378	1.4.2.3.14223	92.525,00
46)	37385	1.4.2.3.14223	4.772.005,87
47)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
48)	37429	1.4.2.3.14223	800.000,00
49)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
50)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
51)	38030	1.4.2.3.14300	1.423.965,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	6.220.735,51
53)	39050	1.4.2.3.14500	2.182.209,02
54)	39220	1.4.2.3.14500	4.756.885,77
55)	39360	1.4.2.3.14555	3.200.505,16
56)	41250	1.4.3.3.15800	1.587.787,62
57)	41360	1.4.3.3.15800	6.167.829,96
58)	41550	1.4.3.3.15800	150.000,00

59)	41570	1.4.3.3.15800	192.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
61)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
62)	41997	1.4.3.3.15820	3.217.872,87
63)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
64)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
65)	43270	1.4.3.3.16010	19.694.464,41
66)	43272	1.4.3.3.16010	8.100.000,00
67)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	45125	1.4.3.3.16420	659.646,81
69)	45175	1.4.3.3.16200	1.717.666,90
70)	45177	1.4.3.3.16200	3.949.267,00
71)	45179	1.4.3.3.16200	2.500.000,00
72)	45184	1.4.3.3.16200	22.564.491,10
73)	45186	1.4.3.3.16200	7.400.000,00
74)	45194	1.4.3.3.16200	3.084.259,76
75)	46125	1.4.3.3.16600	1.334.813,86
76)	47114	1.4.4.3.17400	244.644,08
77)	47315	1.4.4.3.17400	3.000.000,00
78)	47317	1.4.4.3.17400	1.500.000,00
79)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
80)	48050	1.4.4.3.17450	4.959.908,44
81)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
82)	57200	1.5.2.3.21000	17.100.524,95
83)	57680	1.5.2.3.21060	101.252,21
84)	64400	1.5.1.3.19100	1.700.000,00
85)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
86)	65717	1.5.1.3.19050	1.289.316,31
87)	65721	1.5.1.3.19050	3.887.068,95
88)	65770	1.5.1.3.19070	17.653.585,36
89)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
90)	70678	1.6.5.3.27500	4.946.142,61
91)	70718	1.6.5.3.27520	14.399.947,14
92)	71566	1.6.5.3.27537	1.700.000,00
93)	71572	1.6.5.3.27540	1.638.989,62
94)	73060	1.6.2.3.23500	7.277.683,02
95)	73135	1.6.3.3.24510	9.897.657,70
96)	73140	1.6.3.3.24510	819.000,00
97)	78410	1.4.2.3.14384	1.312,45
98)	78440	1.4.2.3.14384	2.402,35
99)	78458	1.4.2.3.14384	103.301,24
100)	78464	1.4.2.3.14384	38.437,67
101)	78476	1.4.2.3.14384	18.621,80
102)	78705	1.6.6.3.28500	5.732.487,19
103)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00

Parere Commissione assembleare III
proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 32 bis:

Emendamento (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 32 e l'art. 33 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 32 bis

Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è autorizzata a partecipare alla società “FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l.”, costituita per scissione parziale proporzionale della attuale società “FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata”, con la finalità della gestione di servizi di trasporto di passeggeri e merci.

2. A seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società “FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata”, alla quale competerà la gestione della rete.

3. Al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ad una società nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da costituire attraverso la fusione delle società “FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l.” e “ATC S.p.A.” in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società interessate alla fusione stessa.

4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è finalizzata:

a) a perseguire l'innovazione dei servizi grazie ad un'offerta di trasporto intermodale articolata e diversificata, tale da coprire adeguatamente diversi segmenti contigui o complementari del mercato del trasporto pubblico locale;

b) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare le proprie aree e bacini di attività e di ampliare considerevolmente le opportunità di business nel settore del trasporto pubblico locale anche tramite alleanze con altri operatori;

c) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti per supportare le istituzioni locali e regionali deputate a definire le politiche di trasporto.

5. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00, da conferire in parte in denaro e in parte in natura, al fine di realizzare la paritarietà del valore fra le due società interessate alla fusione all'atto della medesima.

6. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento", afferente alla Unità previsionale di base 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio, per l'istituzione e la dotazione finanziaria di apposita U.P.B. e relativo capitolo, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

Parere Commissione assembleare II
proposta di emendamento 1 aggiuntiva dell'art. 32 ter:

"Art. 32 ter

**"Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della
barbabietola da zucchero"**

1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte

dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007 della Commissione (Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 337 del 2007.

3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti", voce n. 12, elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 40 del 2001.".

Parere Commissione assembleare II
proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 32 quater:

"Art. 32 quater
Proroga degli organi di amministrazione
dei consorzi fitosanitari provinciali

1. Al fine di avviare un processo di riordino e razionalizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7), la durata del mandato delle commissioni amministratrici nominate con decreto del presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005 è prorogata al 30 giugno 2011."

Emendamento n. 9 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 32 e l'art. 33 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 32 quinquies Completamento di programmi speciali d'area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica finanziati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile, per cause di forza maggiore, il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione.) sono stabiliti nuovi termini, indicati ai successivi commi 2 e 3.

2. Le opere relative agli interventi finanziati devono essere completate entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire alla Regione entro il termine perentorio di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base della spesa sostenuta ed effettivamente rendicontata entro i termini stabiliti.”

Parere Commissione assembleare III proposta di emendamento 1 sostitutiva dell'art. 33:

Emendamento (sostitutivo)

1. L'art. 33 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

**“Art. 10
Determinazione dei servizi minimi
per il trasporto pubblico locale**

1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “delle intese” sono sostituite da “della determinazione”.

3. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:

“e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;”.

4. Il comma 1 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).”.

5. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998, la parola “annualmente” è soppressa.

6. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi enunciati nell'Atto di Indirizzo generale di cui all'articolo 8.”

7. L'articolo 47 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.”

*(Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998*

1. La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dalla seguente:

“e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;”

2. Il comma 1 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).”

3. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998, la parola “annualmente” è soppressa.)

Emendamento n. 10 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 33 e l'art. 34 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 33 bis

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000

1. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo le parole “I contributi sono” sono inserite le parole “percentualmente definiti dalla Giunta regionale e”.

2. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2008 il periodo “Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile” è soppresso.

3. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2008 le parole “nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2008 dopo le parole “contenuti in un bando” sono inserite le parole “, che indica tra l'altro la misura percentuale massima del contributo,”.

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“Art. 48

Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.”.

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:

“4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.”.

Parere Commissione assembleare IV proposta di emendamento 1 aggiuntiva dell'art. 35 bis:

“Art. 35 bis

**Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008
in materia di accreditamento dei servizi
e delle strutture socio-sanitarie**

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2008 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo del comma 3, le parole “la cessazione del regime” sono sostituite dalle parole “la concessione dei provvedimenti”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell’ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell’istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l’accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011.”.”

Emendamento n. 11 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 35 ter
Attuazione dell’articolo 6, commi 2, 3 e 5
del decreto-legge n. 78 del 2010**

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, prevista dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione. Questi ultimi adeguano i propri statuti alle previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi attualmente in carica. Tale adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi.

2. Restano ferme le norme dell’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione) in relazione alle esigenze di rappresentanza delle università presenti sul territorio regionale.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010. Tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale resta

ferma la competenza della Regione anche ai fini dell'applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica disciplina statale.

4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010. A partire dall'1 gennaio 2011, la Regione Emilia-Romagna sospende l'erogazione dei contributi sino alla comunicazione da parte degli enti interessati dell'avvenuto adeguamento al citato articolo.”

Emendamento n. 12 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 35 quater Riordino delle partecipazioni societarie regionali

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli eventuali interventi di modificazione degli assetti societari necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati dalla Regione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a mantenere le quote di partecipazione in società di capitali già autorizzate con le leggi regionali vigenti, per lo svolgimento di attività di interesse generale o di servizi di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).)”

Emendamento n. 13 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

Art. 35 quinquies Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione

1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma

dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 1.962.202,67 da destinare alle medesime finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo, comprensivi di Euro 492.225,03 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per acquisizione del personale.

2. L'importo da destinare alle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 118.840,95 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale n. 24 del 2009, che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per acquisizione del personale.

3. Le integrazioni avvengono a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino territoriale, autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).”

Emendamento n. 14 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 35 sexies Auto propria per missioni

1. Il dipendente regionale o di enti pubblici strumentali della Regione, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale, può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e ciò risulti economicamente

conveniente. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta il rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle autorizzazioni all'uso del mezzo proprio già rilasciate, se ricorrono i presupposti definiti dal comma 1.”

Art. 36
Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 37
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

SEGUE ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO: 854

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione approvata dalla I Commissione

nella seduta del 14 dicembre 2010

LEGGE N. 11 DEL 2005, ARTICOLO 5, COMMA 3. OSSERVAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI "LA PAC VERSO IL 2020: RISPONDERE ALLE FUTURE SFIDE DELL'ALIMENTAZIONE, DELLE RISORSE NATURALI E DEL TERRITORIO" – COM (2010) 672 DEL 18 NOVEMBRE 2010

OGGETTO: Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" – COM (2010) 672 del 18 novembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 14 dicembre 2010)

RISOLUZIONE

La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2010", in particolare le lettere a), b), c), f), g);

Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 35348 del 29 novembre 2010);

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "La Pac verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" – COM (2010) 672 del 18 novembre 2010;

Visto il parere reso dalla II Commissione Politiche Economiche nella seduta del 9 dicembre 2010 (prot. n. 36544 del 9 dicembre 2010);

Considerato che i comparti agricolo ed agroalimentare continuano a mantenere, in ambito comunitario, un ruolo particolarmente significativo sul piano economico e sociale sia direttamente – garantendo l'occupazione di circa 20 milioni di lavoratori e la sicurezza alimentare di oltre 500 milioni di abitanti che, in assenza di politiche adeguate, sarebbero esposti alle logiche di un mercato sempre più

competitivo e, in molti casi, speculativo e scarsamente attento alle problematiche della qualità e della tutela della salute dei consumatori – sia indirettamente in quanto produttori di servizi collettivi, quali la tutela ambientale, l’assetto del territorio, la tenuta sociale ed economica delle aree marginali, il cui valore non è immediatamente e direttamente quantificabile, di assoluto rilievo per garantire adeguate condizioni di vita all’intera popolazione.

Considerato che la Politica Agricola Comune (PAC) ha rappresentato, fin dall’avvio dell’esperienza comunitaria, uno strumento di grande rilevanza politica, sociale ed economica che ha consentito ai Paesi aderenti all’Unione di raggiungere, dopo la fase di ricostruzione post – bellica, la completa autosufficienza alimentare in un arco di tempo sostanzialmente contenuto; al momento attuale, una quota particolarmente significativa del reddito delle aziende agricole dipende, direttamente o indirettamente, da interventi comunitari.

Considerato inoltre che la Commissione politiche agricole della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, all’unanimità, in data 28 ottobre 2010 un documento che contiene una serie di proposte in grado di fornire un contributo qualitativamente rilevante e motivato alla discussione sul futuro della PAC dopo il 2013.

a) **Si esprime in senso favorevole** osservando quanto segue:

- la PAC deve essere mantenuta e resa più efficace anche in questa fase economica particolarmente complessa, caratterizzata dalla contrazione delle risorse disponibili;
- nel corso degli anni sono comunque emerse una serie di problematiche, quali gravissimi fenomeni di sovrapproduzione e l’aumento esponenziale della spesa a carico dei contribuenti (circa il 43% del bilancio comunitario è assorbito dall’agricoltura), la sostanziale incapacità dei vari regimi di aiuto di limitare l’incidenza delle crisi di mercato che si susseguono ad intervalli sempre più ravvicinati, di favorire il consolidamento strutturale delle aziende agricole, la tenuta dell’occupazione nel settore primario ed il necessario ricambio generazionale, in particolare nelle zone svantaggiate;
- l’attuale Politica Agricola Comune, appare sostanzialmente inadeguata ed incapace di cogliere ed accompagnare le trasformazioni in atto; occorre quindi portare a sintesi ed aggiornare il processo di revisione, avviato nel 2003 e destinato a definire un nuovo quadro di riferimento a partire dal 2013, mantenendo comunque due capisaldi irrinunciabili, ovvero il mantenimento di un budget di spesa adeguato al livello delle sfide da affrontare e dell’articolazione su due “pilastri”, ovvero le politiche di mercato e lo sviluppo rurale.

- b) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.
- c) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
- d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano –romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

Approvata a maggioranza nella seduta del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.